

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI

NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 4/2010

24 giugno 2010 (*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

LA CORTE DI CASSAZIONE AFFERMA IL PRINCIPIO CHE LA PENSIONE DI ANZIANITA' PER I CONSULENTI DEL LAVORO EROGATA DALL'ENPAEL DECORRE DALLA DATA DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO DELL'ASSICURATO.

CASSAZIONE SEZIONE LAVORO N. 12966 DEL 27 MAGGIO 2010

Una sentenza interpretativa che riguarda il futuro pensionistico dei consulenti del lavoro. La Suprema Corte di Cassazione, **con sentenza n. 12966 del 27 Maggio 2010** ha stabilito la sussistenza di un terzo necessario requisito per ottenere la pensione di anzianità oltre, ovviamente, a quelli "anagrafico" e "contributivo": **la cancellazione dal'Albo professionale.**

Tale cancellazione, infatti, indica la cessazione dell'attività professionale. Nell'ordinamento pensionistico di anzianità dei consulenti del lavoro gestito dall'ENPAEL, come è noto, la svolgimento dell'attività professionale attraverso la permanenza dell'iscrizione nell'Albo professionale è assolutamente incompatibile con la concessione e la fruizione della prestazione previdenziale di anzianità.

Secondo i Giudici di legittimità è solo, quindi, dal momento della cancellazione che **matura il diritto**, sussistendo anche gli altri due requisiti, **al pensionamento di anzianità**.

RISCOSSIONE E GIUDICE COMPETENTE, IN PARTICOLARE DELL'OPPOSIZIONE A FERMO AMMINISTRATIVO. VI PROVVEDE IL GIUDICE TRIBUTARIO A PRESCINDERE DALLA NATURA DEL TITOLO DA RISCOUOTERE. IMPUGNATIVA DELLA SOLA COMUNICAZIONE DI ISCRIZIONE A RUOLO SPEDITA PER POSTA. POSSIBILITA'. QUESTI I VERDETTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE.

CASSAZIONE SEZIONI UNITE N. 11087 DEL 7 MAGGIO 2010 E CASSAZIONE N. 14373 DEL 15 GIUGNO 2010.

Il potere di riscossione dello Stato ed in particolare l'istituto del "ricorso" sono stati oggetto di due importanti pronunciamenti della Corte di Cassazione.

Una prima sentenza, la n. 11087 del 7/5/2010, **delle Sezioni Unite**, ha avuto per oggetto **l'impugnabilità dinanzi al giudice tributario del fermo amministrativo qualunque sia la natura del titolo dante causa**. La suddetta sentenza, **risolvendo un conflitto fra le diverse Sezioni della Cassazione in tale materia**, ha affermato il principio che **è impugnabile innanzi al Giudice Tributario** il preavviso di fermo amministrativo **anche quando riguarda obbligazioni di natura non tributaria** come, ad esempio, le multe, i canoni o le quote di iscrizione agli ordini professionali.

In precedenza l'orientamento della Corte di legittimità era per una netta separazione delle competenze per cui, se il fermo amministrativo era stato disposto per crediti tributari, la relativa opposizione andava sollevata innanzi al Giudice Tributario. Se, ex adverso, il credito che aveva generato il preavviso di "fermo" era di natura "non tributaria" la competenza era del Giudice competente secondo i normali criteri enunciati dall'art. 103 della Costituzione: il Giudice Ordinario!!

La Corte di Cassazione, con tale sentenza, ha stabilito che non va tenuto in considerazione, ai fini della competenza, comunque, del Giudice Tributario, la circostanza del mancato inserimento del preavviso nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'articolo 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992. **La lista, infatti, sottolineano le sezioni unite, va interpretata in maniera estensiva, sia tenendo presente le norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della**

pubblica amministrazione che l'allargamento della giurisdizione tributaria effettuato con la legge 448/2001.

L'altra importante sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, è la **n. 14373 del 15/06/2010** con la quale ha affermato il principio secondo cui il contribuente **può impugnare anche la sola comunicazione di iscrizione a ruolo spedita per posta.**

Il Giudice di Legittimità, nell'affermare tale principio, deduce che l'atto, qualificato "comunicazione di iscrizione a ruolo" - e non notificazione di iscrizione a ruolo, per essere stato "recapitato per posta ordinaria e non tramite notifica" -, è comunque atto autonomamente impugnabile, in base all'art. 32, comma 1, lettera a), del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

Ecco l'importanza, carissimi colleghi, del monitoraggio quasi quotidiano delle sentenze della Cassazione.

LE INDENNITA' DI TRASFERTA EROGATE, ANCHE CON CONTINUITA' GIORNALIERA, DA UNA COMMITTENTE SOCIETA' DI AUTOTRASPORTO PER CONTO TERZI AGLI AUTOTRASPORTATORI, CON I QUALI HA IN CORSO UN CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO, SONO ESENTI AI FINI CONTRIBUTIVI E FISCALI ENTRO I LIMITI STABILITI DALL'ART. 51, COMMA 5 DEL T.U.I.R. LO STABILISCE IL MINISTERO DEL LAVORO NELLA RISPOSTA AD INTERPELLO N. 24 DEL 9 GIUGNO 2010.

Importante quanto interessante risposta ad interpello ad opera del Ministero del Lavoro in materia di **"indennità di trasferta"** per il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi. La fattispecie (rectius: il quesito posto) riguarda l'assoggettabilità a contribuzione, **nei limiti stabiliti dall'art. 51 del T.U.I.R. e, quindi, ad IRPEF, di un emolumento erogato, per ogni giornata di prestazione, da una società committente, esercente attività di trasporto per conto terzi ed a titolo di indennità di trasferta, a collaboratori (id:autotrasportatori) nell'ambito di una co.co.co a progetto.**

Il Ministero, **pur prescindendo espressamente da una valutazione circa la correttezza di un siffatto contratto di collaborazione,** effettua in interessante excursus sull'assoggettabilità a contribuzione (e poi ad Irpef) dell'emolumento erogato, ex CCNL, ai lavoratori subordinati del settore dell'autotrasporto merci c/terzi **per ogni giornata di lavoro ed a titolo (così definito dal CCNL) di "trasferta"** analizzando, dapprima, l'art. 11 della legge 467/84 e, successivamente, il Decreto Legislativo 314/97

con il consequenziale art. 51 del T.U.I.R. con esame delle due fattispecie di "Trasferta" e "trasfertisti" nonché la risoluzione del Ministero delle Finanze n. 56 del 9 Giugno 2000.

Il Ministero giunge, per quanto sopra, alla ormai consolidata conclusione che ***le indennità di trasferta, stabilite dal CCNL ed erogate con periodicità giornaliera corrispondente a ciascuna prestazione, sono, generalmente, da assoggettare a contributi e ad Irpef nei limiti delle somme sancite dall'art. 51 del T.U.I.R.***

Relativamente al quesito posto, ricorda, poi, che anche gli importi erogati a titolo di indennità di trasferta ai co.co.co a progetto **devono essere assoggettati alla contribuzione propria di tale istituto (e ad Irpef) tenendo conto dei limiti giornalieri previsti dall'art. 51 del T.U.I.R.** per due motivazioni:

- a) l'art. 50 del T.U.I.R. assimila a redditi di lavoro dipendente, a far data dal 1 Gennaio 2001, le somme ed i valori corrisposti ai co.co.co ;
- b) l'art. 1, comma 772, della legge 296/2006 (id. Finanziaria 2007) stabilisce che ***"i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro eseguito e devono tener conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento"***.

Ergo, se l'emolumento è definito dal CCNL come indennità di trasferta ed il committente è tenuto ad adeguarvisi ai sensi della disposizione della Legge Finanziaria 2007 anche per stabilire il corrispettivo ai co.co.co, solo la conformità dell'erogazione dell'indennità a quanto previsto dal CCNL potrà ricondurre l'istituto nell'alveo dei limiti di imponibilità contributiva e di Irpef previsto dall'art. 51 del T.U.I.R.

Passano gli anni ma abbiamo sempre la stessa perplessità: può il legislatore, stante l'inattuazione dell'art. 39 della Costituzione, **imporre, per un lavoro che è e resta autonomo quale la collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, il riferimento al CCNL per analoghe figure professionali quale indicatore per determinare il corrispettivo da erogare al co.co.co?**

Ciò era consentito, invero ed in via transitoria, con i ccnl di diritto privato resi erga omnes con la legge 14 Luglio 1959 n. 741 (validi solo per un certo lasso di tempo ed anche per le collaborazione coordinate e continuative).

Oggi, invece, il legislatore lo potrebbe imporre (cfr. Legge n. 30 del 2003) solo per i benefici normativi e contributivi.

PREANNUNCIATO DALL'INPS IL "CLIC DAY" PER LE PRENOTAZIONI DELLO SGRAVIO CONTRIBUTIVO SUI PREMI DI RISULTATO EROGATI NELL'ANNO 2009. LO COMUNICA IL MESSAGGIO INPS N. 16214 DEL 18 GIUGNO 2010.

Dalle ore 15 del 21 Giugno alle ore 23 del 11 Luglio 2010 vi sarà il "clic day" per poter prenotare all'INPS, nell'ambito delle disponibilità finanziarie stanziare dal Governo, lo sgravio contributivo sulle somme erogate nel 2009 a titolo di premio di risultato derivanti da contratti di secondo livello.

Lo comunica l'INPS con Msg. n. 16214 del 18 Giugno 2010 precisando che l'applicazione è disponibile sia per i consulenti che per le aziende, all'interno del sito www.inps.it, a condizione che siano utenti abilitati alla trasmissione dei flussi DM/UNIEMENS.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO***

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.